

Allegato 2 al DCD621-622-647 n. 3/2021 – PROCEDURE PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Misura 1 – DCD621-622-647n. 11/2020 Soggetti Privati e Associazioni senza scopo di lucro (abitazioni, parti comuni condominiali, sede legale e/o operativa dell'associazione) che abbiano avuto la compromissione della propria integrità funzionale

1. Premesse. Identificazione dei beneficiari dei contributi e degli importi spettanti.

Le presenti procedure, approvate con decreto del Commissario Delegato n. 3/2021, stabiliscono le modalità, per i soggetti, individuati nell'allegato 1 al presente provvedimento, ammessi ai contributi "misura 1" previsti dalle Ordinanze nazionali nn. 621-622 e 647/2021 di rendicontazione delle spese sostenute e degli interventi effettuati, per l'effettiva liquidazione degli stessi.

La procedura era iniziata con la notifica (prot. 259167 del 13 agosto 2020) del decreto 11/2020 ai Comuni procedenti, prevedendo che venisse comunicato ai soggetti privati e assimilati, che avevano presentato a suo tempo (30 gg. dall'evento) la segnalazione di danno, le modalità di presentazione della domanda di contributo B1 prevista dalle Ordinanze nazionali richiamate, entro il termine del 30 settembre 2020.

Visti i tempi ristretti richiesti, era previsto che i controlli sulle domande presentate sarebbero potuti essere conclusi anche successivamente a tale termine, e comunque prima del (presente) provvedimento di concessione.

La domanda di contributo B1 prevedeva la possibilità di chiedere il contributo "misura 1", previsto dalle citate Ordinanze nazionali per:

- 1) il ripristino dei danni all'abitazione principale, abituale e continuativa
- 2) il ripristino dei danni ad una o più pertinenze dell'abitazione principale
- 3) il ripristino dei danni alle parti comuni di un edificio residenziale
- 4) ripristino di aree e fondi esterni qualora funzionali all'accesso all'immobile
- 5) la sostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati strettamente indispensabili
- 6) il ripristino dei danni all'immobile sede legale e/o operativa dell'associazione o società senza scopo di lucro e di proprietà della stessa
- 7) il ripristino dei danni ad una o più pertinenze dell'immobile sede legale e/o operativa dell'associazione o società senza scopo di lucro
- 8) la sostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati strumentali all'esercizio dell'attività dell'associazione o della società senza scopo di lucro e di proprietà della stessa.

Inoltre con la stessa domanda era possibile identificare i costi per gli ulteriori interventi di ripristino (Misura 2), per un eventuale futuro provvedimento nazionale di stanziamento fondi.

Successivamente gli elenchi sono stati oggetto di verifica e controllo procedurale da parte dei competenti Uffici del Commissario Delegato e del Dipartimento della Protezione

Allegato 2 al DCD621-622-647 n. 3/2021 – PROCEDURE PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Misura 1 – DCD621-622-647n. 11/2020 Soggetti Privati e Associazioni senza scopo di lucro (abitazioni, parti comuni condominiali, sede legale e/o operativa dell'associazione) che abbiano avuto la compromissione della propria integrità funzionale

Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzata alla verifica della corretta impostazione delle domande rispetto alle disposizioni delle Ordinanze, con particolare riferimento alla differenziazione tra le richieste di contributo "Misura 1" e quelle "Misura 2", ed alla verifica del rispetto dell'alternatività stabilita dalle citate Ordinanze nazionali tra contributi per l'autonoma sistemazione (CAS) e i benefici Misura 1 oggetto della domanda B1.

Conseguentemente alle sopra citate procedure, l'elenco dei Soggetti ammessi ai contributi Misura 1 è approvato con il presente provvedimento DCDn. 3/2021, nell'allegato 1.

A causa della carenza delle risorse stanziare con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021 è stato pertanto possibile concedere i contributi "Misura 1" a favore dei soggetti individuati nell'allegato 1 sino a 2.750,00 Euro (o minore importo concesso); **attualmente non sono stati stanziati fondi per ulteriori contributi.**

Il presente provvedimento prevede che alla scadenza del termine del 31 dicembre 2021 per la rendicontazione delle spese sostenute e degli interventi effettuati da beneficiario a Comune, le eventuali economie saranno redistribuite ai beneficiari sulla base di rendicontazioni ulteriori.

2. modalità di rendicontazione

La liquidazione dei contributi può avvenire unicamente a seguito della presentazione delle spese sostenute e degli interventi effettuati per il ripristino; il contributo è al 100% delle spese sostenute ed ammesse, nel citato limite di 2.750,00 Euro (o minore importo concesso).

2.1. termini

Il termine per rendicontare le spese e gli interventi da beneficiario a Comune è **venerdì 31 dicembre 2021, utilizzando il modello di rendicontazione (allegato 3 al presente provvedimento).**

Allegato 2 al DCD621-622-647 n. 3/2021 – PROCEDURE PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Misura 1 – DCD621-622-647n. 11/2020 Soggetti Privati e Associazioni senza scopo di lucro (abitazioni, parti comuni condominiali, sede legale e/o operativa dell'associazione) che abbiano avuto la compromissione della propria integrità funzionale

Il Comune procedente definisce l'istruttoria sulla rendicontazione presentata dal beneficiario e ne trasmette i relativi esiti alla struttura commissariale entro 60 giorni., decorrenti dalla ricezione a protocollo comunale dell'allegato 3.

Lo scrivente Commissario approva con proprio provvedimento finale gli esiti istruttori della rendicontazione, compreso l'effettivo trasferimento dei fondi spettanti al Comune procedente, entro 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della richiesta di trasferimento fondi dal Comune alla Struttura Commissariale (**allegato 4**) alla pec protocollo@pec.regione.liguria.it che deve essere necessariamente anticipato alla p.e.o settore.emergenze@regione.liguria.it .

2.2 tipologie di interventi rendicontabili

Possono essere rendicontate le spese relative agli interventi che il beneficiario ha richiesto tramite la domanda B1 e che sono stati ammessi a contributo; pertanto i lavori che perseguono una o più delle finalità indicata/e dal beneficiario a pag. 3 di 18 del modello B1:

1. il ripristino dei danni all'abitazione principale, abituale e continuativa
2. il ripristino dei danni ad una o più pertinenze dell'abitazione principale
3. il ripristino dei danni alle parti comuni di un edificio residenziale
4. ripristino di aree e fondi esterni qualora funzionali all'accesso all'immobile
5. la sostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati strettamente indispensabili
6. il ripristino dei danni all'immobile sede legale e/o operativa dell'associazione o società senza scopo di lucro e di proprietà della stessa
7. il ripristino dei danni ad una o più pertinenze dell'immobile sede legale e/o operativa dell'associazione o società senza scopo di lucro
8. la sostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati strumentali all'esercizio dell'attività dell'associazione o della società senza scopo di lucro e di proprietà della stessa.

come descritti nella sezione 6 (pag. 7 di 18) e quantificati economicamente nella sezione 8 della domanda B1 (pagg. 9 e 10 di 18).

Il modello di rendicontazione - allegato 3 - prevede pertanto le citate tipologie di intervento; possono essere comunque rendicontate le spese direttamente collegate agli interventi richiesti e ammessi a contributo, anche se non espressamente indicate nella domanda B1.

2.3. rendicontazioni ammissibili

Allegato 2 al DCD621-622-647 n. 3/2021 – PROCEDURE PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Misura 1 – DCD621-622-647n. 11/2020 Soggetti Privati e Associazioni senza scopo di lucro (abitazioni, parti comuni condominiali, sede legale e/o operativa dell'associazione) che abbiano avuto la compromissione della propria integrità funzionale

Le spese possono essere rendicontate attraverso fatture, scontrini parlanti e altra idonea documentazione di spesa debitamente quietanzata.

Non potrà in nessun caso essere liquidato un importo superiore al contributo concesso, e comunque nel limite massimo di Euro 2.750,00; non è possibile procedere all'erogazione di anticipazioni sul contributo concesso.

E' ammessa la rendicontazione in un'unica tranche.

Si ricorda che i pagamenti in contanti, anche frazionati, sono soggetti ai limiti previsti dalla vigente normativa; in particolare sino al 30 giugno 2020 il limite è di Euro 2.999,99; dal 1 luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021 è di Euro 1.999,99; dal 1° gennaio 2022 sarà di Euro 999,99; si rimanda per ulteriori dettagli alla vigente normativa, che per l'anno 2021 è il D.L. n. 124/2019, convertito con modifiche in L. n. 157/2019 art. 18 c. 1 lett. a).

Gli interventi in economia sono ammissibili unicamente per quanto concerne l'acquisto dei materiali utilizzati, dimostrata con scontrini parlanti o altra documentazione di spesa quietanzata; la manodopera propria, o di altri soggetti comunque non documentabile, negli interventi di ripristino non rappresenta una spesa sostenuta e pertanto non sarà valida ai fini della rendicontazione.

Si ricorda che i contributi in oggetto sono inferiori alla soglia di euro 5.000,00 prevista dalla Legge 205/2017 per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni come stabilito dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973. Tale controllo, pertanto, non dovrà essere effettuato dai Comuni precedenti.

I contributi sono erogati tramite versamento con le modalità che il beneficiario indica nel modello di rendicontazione allegato 3.

3. disposizioni finali

L'ufficio di supporto del Commissario Delegato presso il Settore regionale Protezione Civile provvede al controllo a campione delle istanze ammesse a contributo in misura non inferiore al 5%. Delle risultanze dei predetti controlli viene trasmessa apposita relazione al Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.